



ORDINANZA 10 del 04 Agosto 2025

Definizione viabilità Via Caduti 1 Dicembre

"Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

IL SINDACO

Visto l'art. 4 e l'art. 7, comma 1 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, i provvedimenti attuativi sono emanati con ordinanza/autorizzazione del Sindaco;

Visto l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sugli enti locali;

Visto il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a), secondo il quale, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto la regolarità della procedura eseguita ai sensi dell'art 107 D. Lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Richiamata l'ordinanza 6 del 4 marzo 2025 che definiva il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia su via Caduti 1 Dicembre nel tratto compreso tra il civico 19 della stessa via e il tratto di Via Caduti 1° Dicembre antistante il Cimitero;



Preso atto che nel corso dell'ultimo periodo sono stati necessari interventi da parte dell'ente gestore E-Distribuzione per la manutenzione dei quadri elettrici ubicati in via Caduti 1 Dicembre, che hanno reso necessario l'intervento del personale comunale al fine di agevolare l'accesso al citato sito;

Valutato che, nell'ottica di una migliore e funzionale regolamentazione del traffico veicolare, nonché dell'accesso ai quadri elettrici di cui sopra, si ritiene di aprire al traffico veicolare la porzione di via Caduti 1 Dicembre nel tratto compreso tra il civico 19 della stessa via e il tratto di Via Caduti 1° Dicembre antistante il Cimitero, fermo restando che resterà intercluso il passaggio da e verso la strada di collegamento adiacente il posteggio del centro commerciale in direzione SS 35 dei Giovi;

Considerato che si tratta di intervento che non dà luogo a trasformazioni urbanistico ed edilizie secondo quanto previsto dall'art 10 del T.U. in materia Edilizia D.Lgs. 01.06.2001 n. 380, e dagli artt 48 e 56 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

ORDINA

Per le motivazioni sopra richiamate, la riapertura al traffico veicolare la porzione di via Caduti 1 Dicembre nel tratto compreso tra il civico 19 della stessa via e il tratto di Via Caduti 1° Dicembre antistante il Cimitero, fermo restando che resterà intercluso il passaggio da e verso la strada di collegamento adiacente il posteggio del centro commerciale in direzione SS 35 dei Giovi;

INFORMA che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Villalvernia;
- l'ufficio titolare del procedimento è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica Ambiente del comune di Villalvernia ed il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Sindaco Pepe Giampaolo;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Villalvernia con sede in Villalvernia, via Roma 12, orario: martedì 10.00-12.30, telefono 013183152;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- i destinatari del provvedimento, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento possa determinare un pregiudizio e i soggetti di cui sopra, se intervenuti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della citata L. n.241/1990 e di presentare memorie scritte e documenti, preferibilmente, salvo i soggetti obbligati, per via telematica all'indirizzo PEC villalvernia@pcert.it entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente avviso e che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.



AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i disposti di cui all'art. 44, comma 1, lett.b), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., ricordando che ai sensi di tale normativa la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione comporta fra l'altro l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00 salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative;

INDICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 1199/77 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

DISPONE

La pubblicità dei summenzionati provvedimenti verrà effettuata mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale. Sono delegati della vigilanza e del controllo tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. Le forze di Polizia sono autorizzate a derogare e far derogare in caso di necessità alle presenti disposizioni. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di Tortona e al Comando Stazione Carabinieri di Villalvernia, al Comando Polizia Municipale di Novi Ligure e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

Il Sindaco
F.to Giampaolo PEPE